

Per la Ctr di Milano dopo 5 anni le azioni esecutive di Equitalia non possono essere adottate

Tasse locali, prescrizione breve

Termine quinquennale in quanto prestazioni periodiche

DI SERGIO TROVATO

Per le entrate locali azioni di recupero in tempi brevi. Mentre i crediti relativi ai tributi erariali si prescrivono in 10 anni, quelli riguardanti le entrate locali si prescrivono in 5 anni. A differenza dei crediti erariali, le somme dovute per tributi, contributi e canoni locali sono collegate a prestazioni periodiche e, come tali, rientrano nell'ambito di applicazione della norma civilistica che prevede la prescrizione quinquennale. Lo ha stabilito la commissione tributaria regionale di Milano, sezione XII, con la sentenza 2479 del 29 maggio 2018.

Per il giudice d'appello, è 5 anni il termine «per la riscossione di diversi tributi, contributi e canoni (per l'uso di suolo pubblico, per la concessione d'uso per passo carribile ed il canone acqua)». Alla prescrizione quinquennale occorre fare riferimento successivamente alla notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione.

Le entrate locali sono «prestazioni periodiche» e la loro disciplina è contenuta nell'articolo 2948 del codice civile, «che stabilisce appunto la prescri-

zione quinquennale». Invece, «per quelli aventi natura erariale occorre fare riferimento al termine decennale».

Sui termini per l'esperimento delle azioni esecutive riguardanti i tributi locali la giurisprudenza ha assunto una posizione netta. La commissione tributaria regionale di Roma (sentenza 47/2017) ha affermato che il recupero forzoso del credito riguardante la tassa rifiuti è soggetto al termine di prescrizione quinquennale, poiché si tratta di una prestazione periodica a carico del contribuente. Dunque le azioni esecutive esperite da Equitalia, o da altri soggetti incaricati dalle amministrazioni comunali che riscuotono a mezzo ingiunzione, non possono essere adottate oltre il termine di 5 anni, a meno che non sia stato notificato un atto interruttivo della prescrizione.

Il termine quinquennale vale anche per le ganasse fiscali. Infatti, è illegittimo il provvedimento di fermo amministrativo emanato oltre i 5 anni, ancorché si tratti di una misura cautelare.

Per il giudice d'appello, questo breve termine prescrizione si applica a tutti i tributi e entrate locali che si pagano

ad anno o frazione di anno.

Trattandosi di una prestazione periodica, in base all'articolo 2948 del codice civile, il termine per recuperare il credito si riduce a 5 anni per tutto ciò che si paga ad anno o in termini più brevi. E questo principio vale non solo per la tassa rifiuti ma, per i giudici tributari, è applicabile più in generale alle entrate locali che si pagano periodicamente.

Per stoppare il termine quinquennale è necessario notificare al debitore un atto interruttivo della prescrizione, che blocchi il suo decorso e lo faccia ripartire da zero. La Cassazione (sentenza 28576/2017) ha chiarito che la prescrizione ordinaria decennale scatta solo nei casi in cui il credito vantato dall'amministrazione comunale sia stato riconosciuto da una sentenza passata in giudicato e non già quando risulti dovuto in seguito a un accertamento divenuto definitivo per omessa impugnazione.

IO ONLINE
La sentenza della Ctr Lombardia sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

Assunzioni più facili negli enti nati da scissione

Gli enti costituiti mediante scissione dispongono di maggiori capacità assunzionali, ma devono comunque garantire l'invarianza della spesa. Non sono applicabili, invece, le norme di favore previste per gli enti fusi. Il doppio chiarimento arriva dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, che nella recente deliberazione n. 75/2018/Par è tornata ad occuparsi del caso del comune di Mappano, nato nel 2013 dallo scorporo di porzioni di territorio che in precedenza facevano capo a municipi preesistenti (Borgaro, Caselle, Settimo e Leini, tutti nel Torinese). La vicenda ha generato un lungo e complesso contenzioso innanzi al giudice amministrativo e successivamente è finita addirittura sui tavoli della Corte costituzionale, tanto che solo da febbraio 2017 è stato possibile riprendere la gestione amministrativa con il reinsediamento del commissario prefettizio poi seguita dall'elezione del sindaco e del consiglio comunale nelle amministrative dell'11 giugno 2017. A quel punto, sono emerse rilevanti criticità operative, dovute in gran parte (anche se non solo) alle enormi carenze di personale a disposizione dell'amministrazione: a fronte di una dotazione organica «teorica» di 25,5 unità, quella «effettiva» non supera la 5, causando una sorta di paralisi e imponendo la supplenza dei comuni «madre». Questi ultimi, a loro volta, hanno manifestato difficoltà a cedere risorse mediante mobilità, perché a loro volta sotto organico.

Da qui la richiesta di parere alla Corte in ordine alla possibilità di applicare l'art. 9, comma 36, del dl 78/2010, ai sensi del quale «per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le

maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque, nel limite complessivo del 60% della dotazione organica». I giudici contabili hanno risposto affermativamente, ma hanno ribadito come, proprio sulla scorta di quanto evidenziato dalla Consulta nella sentenza n. 171/2014, resta fermo il limite del principio di invarianza di spesa a livello di macroarea, la cui osservanza sarà verificata nei controlli sui comuni coinvolti. In pratica, le nuove assunzioni devono essere compensate da equivalenti risparmi di spesa su altri versanti nell'ambito della compagnia rappresentata dai 4 comuni «madre» e dal nuovo comune. Nulla da fare, invece, in ordine alla seconda richiesta presentata da Mappano, che suggeriva un'interpretazione analogica delle norme di favore previste per i comuni costituiti mediante fusione: esse, infatti, devono essere interpretate in senso restrittivo e non possono estendersi a fattispecie diversa da quella incentivata dal legislatore.

Luigi Oliveri

Matteo Barbero

GLI ORIENTAMENTI DELL'ARAN SUL DIVIETO DI CUMULO PREVISTO DAL CCNL

Permessi orari non cumulabili con altre assenze

I permessi fruibili ad ore per ragioni personali non possono cumularsi ad altre tipologie di assenze giustificative, ma solo allo scopo di evitare l'assenza del dipendente per un'intera giornata. Gli orientamenti applicativi dell'Aran, sia pure in maniera contraddittoria, contribuiscono a chiarire la portata del divieto di cumulo, che si ritrova anche nel Ccnl 21.5.2018 delle Funzioni locali, all'articolo 32, comma 2, lettera d). Tale norma, (di tenore comune ai Ccnl degli altri comparti) dispone che i permessi orari «non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore». La norma, in apparenza è molto rigida e si presta ad essere letta nel senso che qualora un certo giorno un dipendente si sia avvalso del permesso orario per ragioni personali non possa assolutamente «agganciarlo» a nessun'altra causa giustificativa di assenza oraria.

Il parere Cfc2 dell'Aran, riferito al comparto delle Funzioni centrali fornisce, invece, una chiave interpretativa piuttosto diversa ed ancorata a ragioni di buona organizzazione. Il parere spiega la ratio dell'introduzione del divieto generale di cumulo tra permessi per ragioni personali ed altre tipologie di permessi: esso tende ad evitare che «l'assenza del dipendente si protragga per l'intera giornata o per buona parte di essa, con conseguenze negative in termini di efficienza ed efficacia dell'attività dell'amministrazione

e dei servizi erogati». L'assenza del dipendente per l'intera giornata, è il senso del parere dell'Aran, deve essere programmata. Il datore di lavoro, cioè, deve essere al corrente, per tempo, che quella data giornata mancherà del tutto la prestazione lavorativa di un proprio dipendente, allo scopo di sostituirlo o comunque attivare accorgimenti volti a garantire il rispetto dei termini e le esigenze del pubblico. E' evidente che se il dipendente cumula nello stesso giorno una o più ore di permesso per ragioni personali, recupero di straordinari, permesso per diagnosi sanitaria e permesso breve da recuperare nel tetto delle 36 ore annue, da un lato ottiene sostanzialmente un giorno di ferie, utilizzando istituti inappropriati; dall'altro rende difficile al datore rendersi conto di un'assenza che apparentemente è limitata ad una parte della giornata, ma poi invece si estende all'intera prestazione giornaliera.

Tuttavia, secondo l'Aran i datori pubblici possono comunque consentire alcuni spazi per rendere più flessibile il divieto di cumulo, che dunque non è assoluto, poiché esso è previsto al solo scopo di «tutelare un interesse organizzativo», che evidentemente può essere tutelato regolando appunto spazi di flessibilità gestionale. L'Aran, nel suo parere evidenzia che il divieto di cumulo non impedisce al dipendente di fruire nella stessa giornata di un'altra tipologia di permesso orario, specie se connesso ad un suo diritto soggettivo, non limitato ad alcuna valutazione di compatibilità con le esigenze di servizio (ad esempio

gli articoli 33 della legge 104/1992 e 39 del dlgs 151/2001). Posto che i permessi per ragioni personali «non sono fruibili per frazione inferiore ad una sola ora», potrebbe darsi che il dipendente rientri in servizio ad esempio un quarto d'ora dopo l'ora intera di permesso richiesta. In questo caso, visto che non potrebbe questo quarto d'ora essere fruibile come permesso per ragioni personali, sarebbe certamente possibile (con un'applicazione flessibile delle clausole contrattuali) coprirlo con un permesso breve o un recupero ore straordinarie, sempre considerando la buona fede e la correttezza del lavoratore e del datore. In questo caso, infatti, comunque l'assenza non si protrarrebbe per l'intera giornata o una buona parte della stessa, ma sarebbe una contingenza rimediabile. Tuttavia, l'Aran col parere Cfc6 espresso sullo stesso tema per le Funzioni locali, pur partendo dalla stessa premessa, cioè che il divieto vuole scongiurare il protrarsi dell'assenza per buona parte o l'intera giornata, è meno «elastica»: infatti, non ripete l'invito ad attuare in modo flessibile il divieto ed espressamente sottolinea che i permessi brevi rientrano nel divieto di cumulo, precisando che sono idonei a determinare l'effetto, da prevenire, di determinare un'assenza lunga tutta la giornata o sua gran parte. Ma, questa minore flessibilità del parere per le Funzioni locali non pregiudica comunque le più esplicite e corrette riflessioni di apertura espresse per le Funzioni centrali.